

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e sede

E' costituito, con sede nel Comune di Catanzaro, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, il **"CONSORZIO REGIONALE FRA COOPERATIVE DI ABITAZIONE - ABITCOOP CALABRIA - Società Cooperativa edilizia di abitazione"**, in sigla **"ABITCOOP CALABRIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA"**.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione il Consorzio potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nonchè trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata - Adesioni

Il Consorzio è contratto a tempo indeterminato.

A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (centottanta)

giorni, con le modalità di cui al presente statuto.

La Società aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue - ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale - ed alla Associazione Nazionale Cooperative di Abitazione.

Articolo 3 - Scopo

La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci del Consorzio intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale e con finalità solidaristiche, tramite la gestione in forma associata, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La società, considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci, in proprietà, in godimento ovvero in locazione ed ulteriori forme contrattuali di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte del Consorzio, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o

servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

1. Il Consorzio si propone i seguenti scopi:

a. acquistare terreni per la costruzione di case di abitazione con i relativi accessori per le attività sociali ovvero produttive e commerciali di interesse comune, per attività culturali, di assistenza, professionali dei soci, avvalendosi di tutti i benefici fiscali e dei finanziamenti pubblici previsti in materia delle leggi vigenti;

b. costruire per lo scopo predetto, edifici per abitazioni ed accessori - compresi i locali con destinazione non abitativa - come sopra precisato, su terreni acquistati, o ad esso Consorzio pervenuti in qualsiasi modo, od ottenuti in diritto di superficie da Enti Pubblici;

c. costruire edifici sociali per le cooperative o gruppi di cooperative consorziate e soci, finanziate da Enti Pubblici o Parastatali o che comunque perseguono finalità pubbliche, assumendo in qualità di stazione appaltante i programmi costruttivi ed ogni altro adempimento previsti dalla predetta legge per conto delle cooperative, o assistere con i suoi uffici tecnici e legali direttamente ed indirettamente le stesse cooperative o gruppi di cooperative per l'adempimento di tutte le formalità necessarie per la realizzazione, qualora esse cooperative assumano direttamente la qualifica di stazione

appaltante;

d. acquistare fabbricati per ridurli a case di abitazione ed accessori - compresi i locali a destinazione non abitativa da destinare allo scopo di cui sopra;

e. assegnare in proprietà, vendere, locare od assegnare in affitto con patto di futura vendita od in uso, ai propri soci ed anche a non soci, gli alloggi od accessori - compresi i locali a destinazione non abitativa - degli edifici di cui ai precedenti punti a. b. c. e d.;

f. vendere o permutare le aree e locali di sua proprietà, qualora ne appaia la necessità o l'utilità per i suoi fini ovvero si preveda siano di utilizzazione economica diretta poco conveniente;

g. prestare, anche attraverso proprie strutture, consulenza tecnica, legale, amministrativa, nell'attuazione dei piani costruttivi delle cooperative, coordinandoli in eventuali piani urbanistici, ed assistendole - oltre che in tutti i rapporti con i propri soci - nelle presentazioni di domande, ovvero espletandone la relativa pratica, presso Enti, Ministeri, Regioni, Comuni competenti ed Istituti di Credito, nonché nelle costruzioni, nei collaudi e nelle liquidazioni dei lavori;

h. completare tutte le pratiche previste dalle leggi e norme che regolano le attribuzioni riconosciute quale stazione appaltante dei bandi e dei programmi di edilizia pubblica residenziale;

- i. espropriare aree residenziali o per servizi anche in nome e per conto di Pubbliche Amministrazioni;
- j. dare assistenza nelle eventuali procedure di espropriazione delle aree fabbricabili prescelte, anche secondo le norme della legge n. 865;
- k. studiare e sperimentare nuove tipologie e processi costruttivi così da realizzare una riduzione dei costi e delle spese generali, favorendo in pari tempo l'individuazione di metodologie che rendono massima, la partecipazione qualificata ed articolata da parte degli utenti alle scelte tipologiche, tecnologiche e di finitura degli interventi;
- l. organizzare tutti i servizi comunque afferenti il settore dell'edilizia, inteso nel senso più ampio, nonché prestare i servizi stessi a favore di società cooperative o anche a società non cooperative;
- m. effettuare, facilitare e coordinare l'approvvigionamento di materiale e componenti edilizie, di elementi di attrezzatura fissa e mobile degli alloggi a favore dei soci, così da consentire l'utilizzazione a costi complessivi di prodotti di serie di qualità omogenea ed elevata;
- n. espletare le funzioni di cui agli artt. 4 e 57 della legge 22/10/1971 n. 865;
- o. promuovere e/o realizzare la ricerca applicata, gli studi, esperimenti e impianti per lo sfruttamento e l'impiego di energia

alternativa nonchè sperimentare e realizzare nuove tecnologie e tipologie di costruzione, connesse con l'utilizzazione di energia alternativa;

p. favorire ed organizzare la partecipazione delle Cooperative socie o dei soci delle Cooperative socie ed altre imprese Cooperative e non che usufruiscano di finanziamenti per la costruzione di immobili nell'ambito dell'edilizia economica e popolare;

q. progettare programmi complessi (ad esempio: Piani di Zona, Piani particolareggiati, ecc.) così come previsti dalla nuova normativa regionale e/o nazionale quali P.R.U., Progetti Integrati, anche partecipando a bandi della Pubblica Amministrazione;

Il Consorzio potrà esercitare in altri Comuni, oltre quello della sede sociale la propria attività per l'attuazione degli scopi sociali. Il Consorzio potrà partecipare sotto qualsiasi forma ad Enti, Associazioni, Consorzi, costituiti anche sotto qualsiasi forma non cooperativa, ma che svolgono attività collegate al movimento cooperativo, nel rispetto dei limiti di legge.

2. Ad integrazione dei suoi primari scopi il Consorzio potrà altresì:

a. favorire la realizzazione di rapporti organici tra i tecnici ed il movimento cooperativo per rendere possibile il miglioramento delle prestazioni e la riduzione degli oneri;

b. dare sostegno finanziario alle Cooperative socie che ne abbiano la necessità, concedere anticipazioni in genere esclusivamente ai soci e favorire nelle forme più opportune l'accesso al credito dei soci e delle Cooperative socie; consorzarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterna, ad altre società per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività comuni;

c. partecipare anche con oblazioni a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti tra i soci ed in quelli tra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà.

3. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:

a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili e di riqualificazione urbana;

c. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura anche con

garanzia ipotecaria e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

d. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;

e. effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

f. concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;

g. costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 - Numero, requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

Possono essere soci le Cooperative di Abitazione e loro Consorzi a proprietà divisa e/o indivisa legalmente costituite ed iscritte negli Albi e nei registri previsti dalla legge e le persone

giuridiche, purchè queste ultime non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi del Consorzio.

Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, che non esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.

Gli Amministratori possono eccezionalmente accettare la domanda di ammissione presentata da altri soggetti che intendano perseguire i fini previsti nello Statuto della Società, nei limiti di legge, purchè non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi del Consorzio.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per l'assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice

fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;

2. il numero delle azioni che propone di sottoscrivere, nei limiti di legge;

3. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e di non esercitare in proprio imprese identiche con quella della Società;

4. l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nella domanda di ammissione presentata da Cooperative di abitazione e loro Consorzi e da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nel punto 1. del comma 1, la denominazione e la forma giuridica della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente.

Gli altri soggetti diversi da quelli sopraindicati, che a norma del presente Statuto possono far parte del Consorzio, per ottenere l'ammissione a socio devono presentare, con la domanda:

- a. copia dell'atto costitutivo e statuto vigente;
- b. documento del pubblico ufficio competente che attesti la legale esistenza del soggetto, e le persone che ne hanno la rappresentanza legale, e devono indicare lo scopo dell'ammissione a socio e tutte le altre notizie utili al fine di rendere possibile il controllo dei requisiti per l'ammissibilità;
- c. l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspirante socio quant'altro ritenga utile o necessario per l'esame della domanda di ammissione.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

Il Consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di

ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso l'aspirante socio può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

1. Fermi restando gli altri obblighi e diritti nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

a. le azioni sottoscritte;

b. il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su

proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;

c. l'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda;

d. l'eventuale quota associativa annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il socio è tenuto:

a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;

b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi

c. a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari e prestiti alla Società, con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;

d. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società aventi natura corrispettiva, obbligatoria e continuativa.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società, per morte o scioglimento e/o nel caso in cui il socio sia sottoposto a procedura concorsuale.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione

della relativa comunicazione da effettuare con lettera raccomandata alla società.

Articolo 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

Compete al Consiglio di Amministrazione, valutati i danni arrecabili alla società, ammettere il recesso prima che siano stati assolti tutti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa società ha assunto nei confronti dei terzi per conto del socio che intende recedere.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la

procedura arbitrale disciplinata nel presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

Articolo 10 - Esclusione del socio

La esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1. abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione alla Società;
2. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile o che venga condannato ad una pena che comporta l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. non esegua in tutto o in parte il versamento delle azioni sottoscritte o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti, od arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

4. qualsiasi comportamento con il quale il socio danneggi o tenti di danneggiare moralmente il Consorzio anche fomentando dissidi all'interno della compagine sociale.

La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto.

Il socio escluso può proporre attivare la procedura arbitrale di cui al presente statuto nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Articolo 11 - Morte del socio

Al socio deceduto si sostituiscono nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali di primo grado, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; in assenza di testamento ovvero qualora questo non abbia già indicato la persona, fra quelle prima indicate, che dovrebbe sostituirsi al deceduto, si applica **il successivo comma 4. (qual'è?)**

In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni

dell'articolo seguente.

Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della Società, si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, o, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato al quale, con sentenza del Tribunale, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto; in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente "more uxorio" ed agli altri componenti del nucleo familiare, purchè conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.

La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di assegnatario, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.

Al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un'abitazione la cui proprietà non sia stata trasferita con atto pubblico può sostituirsi, nella qualità di socio e di prenotatario o assegnatario, la persona che, per disposizione testamentaria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe ereditato la proprietà dell'abitazione prenotata o assegnata; la sostituzione nella qualità di socio è subordinata

al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di prenotatario o assegnatario, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.

Analoga disciplina si applica al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un immobile con destinazione non residenziale.

Qualora esistano più persone che, ai sensi dei commi precedenti, abbiano la stessa facoltà o diritto nella sostituzione del socio defunto, le medesime devono indicare, con atto scritto autenticato da un notaio, quella che, tra di esse, può richiedere tale sostituzione, con rinuncia da parte delle altre.

5. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

6. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione, **ai sensi del comma 4**, della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare

le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.

Articolo 12 - Liquidazione della partecipazione

In caso di scioglimento del rapporto con il socio, questi o gli eredi dei soci deceduti hanno diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione di tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta

in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il Consorzio non è tenuto al rimborso di quanto previsto al primo comma del presente articolo, quando questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle liquidazioni di cui al primo comma del presente articolo per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

TITOLO III

Partecipazioni - strumenti finanziari - Prestiti

Articolo 13 - La partecipazione sociale.

La partecipazione sociale del socio cooperatore è rappresentata da azioni del valore nominale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'articolo 2346 1° comma c.c.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio cooperatore non possono essere inferiori nè superiori ai limiti di legge.

Le azioni sono nominative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute, salvo il diritto di recesso ex articolo 2530 ultimo comma c.c.

Articolo 14 - Strumenti finanziari

E' consentito al Consorzio emettere strumenti finanziari partecipativi e non destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria (anche volta a delegare il Consiglio di Amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione) con la quale devono essere stabiliti nel rispetto dei limiti di legge:

1. l'importo complessivo dell'emissione;
2. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonchè per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
3. l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori;
4. l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Qualora vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b. le modalità di circolazione;
- c. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

d. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Il tutto nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2514 c.c.

Articolo 15 - Modalità di voto degli strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita

Ai medesimi soci, in considerazione degli interessi che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore ed un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento del Consorzio. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 16 - Assemblee speciali

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente

Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione del Consorzio o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 17 - Prestiti sociali

I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio

persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate

ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 18 - Patrimonio della società

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

1. dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

- a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna;
 - b. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero);
 - c. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale;
 3. dall'eventuale sovrapprezzo azioni;
 4. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;
 5. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
 6. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve, salve quelle di cui ai precedenti punti 3. e 4., sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del Consorzio, nè all'atto del

suo scioglimento.

Il Consorzio può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e ss. del codice civile.

Articolo 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine all'eventuale erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento se esistente.

I ristorni non costituiscono diritti soggettivi dei soci e devono essere eventualmente ripartiti tra questi in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico effettivamente realizzato con i soci stessi, e, quindi, in relazione alla effettiva partecipazione ad un programma edilizio, nonché alla qualità dello scambio mutualistico con particolare riferimento alle tipologie costruttive, alle innovazioni tecnologiche adottate, alla scelta ed alla personalizzazione consentita ai soci di alcuni tipi di materiali.

La determinazione del ristorno deve in ogni caso tener conto della specifica prestazione mutualistica, connessa con lo scambio mutualistico reso a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, e dalla necessità di incrementare e rafforzare le

risorse del Consorzio destinate al conseguimento dell'oggetto sociale, attraverso una adeguata patrimonializzazione della società intesa ad affrontare le sempre più esigenti condizioni del mercato finanziario in rapporto alle crescenti richieste di capitalizzazione a garanzia ed utilizzo del credito, considerato nella sua più ampia accezione, nei confronti, ad esempio, di Banche e Compagnie Assicuratrici.

Qualunque sia l'entità della quota da destinare ai ristorni, questa deve tenere conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi, quindi, detta quota ridursi ed, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

In presenza di un adeguato vantaggio mutualistico a favore del socio al momento del perfezionamento dello scambio mutualistico, il Consiglio di Amministrazione può proporre la non ripartizione del ristorno, dandone informazione nella relazione sulla gestione ed evidenziando nella nota integrativa al bilancio di esercizio, o nei suoi allegati, il perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle finalità mutualistiche del Consorzio, con particolare riferimento alle condizioni con le quali si realizzano gli scambi mutualistici rispetto alle condizioni di mercato e all'adeguatezza del vantaggio mutualistico per i soci al momento del perfezionamento dello scambio mutualistico.

In ogni caso i ristorni non potranno essere superiori allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore dello scambio mutualistico effettuato con ciascun socio, nell'esercizio cui il ristorno si riferisce, ed i ristorni potranno essere eventualmente distribuiti solo mediante aumento proporzionale delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 13.

L'ammontare complessivo dei ristorni non potrà in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) dell'utile realizzato nell'esercizio cui il ristorno si riferisce.

Articolo 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a

quella prevista dalla legge;

2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;

3. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

4. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;

5. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

6. ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

7. alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

8. la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui ai precedenti punti 1. e 2.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 21 - Organi della Società

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di amministrazione;
3. il Collegio sindacale e il Revisore contabile;
4. le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società.

Articolo 22 - Natura dell'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 23 - Competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. modificazioni dello Statuto;
 - b. scioglimento anticipato della Società;
 - c. nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;nonchè su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- 2) L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. approvazione del bilancio di esercizio, destinazione dei ristorni ed utili;
 - b. nomina e revoca del Consiglio di amministrazione, nomina e revoca del Collegio sindacale e del Presidente dello stesso

Collegio e, quando previsto, del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile;

c. determinazione dei compensi per gli Amministratori per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;

d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e. approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci;

f. deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere, altresì, fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve esser riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima. In tal caso il termine di cui appresso è ridotto ad otto giorni.

L'avviso viene inviato agli aventi diritto al domicilio o recapito risultante dai libri sociali per raccomandata o consegnato a mano almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni nei tempi indicati all'articolo 20.

L'Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta; qualora il Consiglio di amministrazione non vi

provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

L'Assemblea è convocata nella sede sociale; può essere convocata in altra sede, purchè nel Comune ove ha sede la Società ovvero in uno dei Comuni di residenza dei propri soci.

Articolo 25 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute; al socio persona giuridica sono attribuiti un voto ogni 50 (cinquanta) o frazione di 50 (cinquanta) soci, fino ad un massimo di cinque voti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea

delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati in assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Il voto può essere dato per corrispondenza secondo quanto previsto dal Regolamento dei lavori assembleari predisposto dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve esser dato conto nel verbale.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 26 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che di società da queste controllate ed escluse le società da essa controllate.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da altro socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Articolo 27 - Assemblee separate

Qualora la società abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'articolo 2540 c.c., è previsto lo svolgimento di assemblee separate che dovranno essere convocate presso ogni provincia o in ragione delle diverse gestioni mutualistiche presso la sede sociale.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea

generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità ai criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati devono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Articolo 28 - Assemblee speciali

Se l'Assemblea della Società ha deliberato la emissione delle azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono apposita Assemblea speciale.

L'assemblea speciale delibera:

1. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune, sul relativo compenso e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
2. sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria;
3. sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

4. sull'esercizio dei diritti ad essa attribuiti;
5. sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
6. sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto; esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Società; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impugnare le deliberazioni; può esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può ottenerne estratti.

All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

L'assemblea speciale di categoria viene altresì convocata ai sensi del presente articolo in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi ogni qualvolta ricorra l'ipotesi di cui al comma 2 punto 2.

Articolo 29 - Composizione del Consiglio di amministrazione -

Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di

3 (tre) ed un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

Possono essere eletti anche amministratori non soci purchè la maggioranza sia costituita da soci o da persone indicate dai soci persone giuridiche.

Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, la deliberazione dell'Assemblea che ne autorizza l'emissione stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso i possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei Consiglieri.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 30 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 c.c., nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Articolo 31 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

1. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione delle relative partecipazioni;
2. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528,

comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio

3. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

4. delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle condizioni di legge.

5. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisiti stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Articolo 32 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e
validità delle deliberazioni**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei

Consiglieri, dal Collegio sindacale o dal Revisore.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore, ai sindaci effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.

Il Consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi; a parità di voti, sarà approvata la proposta portante l'adesione del Presidente.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 33 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della

Società

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la firma e la

rappresentanza legale della Società.

Al Presidente, in particolare, competono:

1. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

2. l'incasso delle somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;

3. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

4. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

5. il rilascio, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

6. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché

adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 34 - Compiti e funzionamento del Collegio sindacale e del

Revisore Contabile

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., il consorzio procede alla nomina del collegio sindacale.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; della riunione deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della nomina.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, comma terzo c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 35 - Composizione, nomina e doveri del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed elegge due Sindaci supplenti.

Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo ed un supplente.

Tutti i sindaci, effettivi e supplenti, devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della loro nomina.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei sindaci viene fissata dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere convocata l'Assemblea perchè provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal

Sindaco più anziano di età.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste dal presente Statuto, decide:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
2. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato e dei

dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando dette agevolazioni la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 37 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari ed anche quelle promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori ovvero nei loro confronti, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Catanzaro che provvederà alla nomina dell'arbitro entro 60 giorni dalla richiesta.

In difetto di designazione è nominato dal Presidente del Tribunale

del luogo in cui ha sede il Consorzio.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, revisore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al primo comma del presente articolo.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci, è comunicata alla società fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

L'arbitro deciderà secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

L'arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo proroghe di detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2 del D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

L'arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti fissando, in

ogni caso un'apposita udienza di trattazione.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della definizione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Articolo 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati.